

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2000-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, LO CURZIO, FORCIERI,
ZILIO, ROBOL, MANFREDI, MANCA, BUCCIERO, COSTA, DE
SANTIS, PALOMBO e PELLICINI**

(V. Stampato n. 2000)

approvato dal Senato della Repubblica il 28 luglio 1999

(V. Stampato Camera n. 6292)

modificato dalla Camera dei deputati il 13 giugno 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 giugno 2000*

—————

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci
di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. I medicinali attualmente classificati nella classe *c*), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la indispensabilità terapeutica e la insostituibilità.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. I medicinali attualmente classificati nella classe *c*), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la **comprovata utilità** terapeutica **per il paziente**.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue **a decorrere dall'anno 2000**, si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per l'anno finanziario 2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.